

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

RICORSO

CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Nell'interesse della dott.ssa **Rizzo Alessandra**, nata a Messina il 12.07.1975 (RZZLSN75L52F158B) ed ivi residente in via Chiesa dei Marinai 41, parte rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Longo (LNGPTR67H17F158I) ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Messina, v.le San Martino isol. 78, n. 262, giusta procura in calce al presente atto, che indica il proprio n° fax: 1782726153, dichiarando di voler ricevere tutte le notifiche, gli avvisi e le comunicazioni di rito all'indirizzo di posta elettronica certificata: avv.pietrolongo@pec.it

RICORRENTE

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca**, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore (80185250588) con sede in Roma, viale Trastevere 76/a;
- **Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Ambito territoriale della provincia di Messina**, in persona del Dirigente p.t. (80018500833), in Messina via S. Paolo, 361,
- **Ufficio scolastico regionale per la Sicilia**, in persona del Dirigente pro tempore, (80018500829) con sede in Palermo, via G. Fattori, 60,
parti rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Via dei Mille, 65, 98164 Messina (ME).

RESISTENTI

E NEI CONFRONTI

dei docenti iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze e nella I e nella II fascia delle Graduatorie degli Istituti, dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, valide per gli anni scolastici 2020/2022.

FATTO

La ricorrente ha conseguito il diploma di laurea in Lettere (previgente ordinamento), presso l'Università degli studi di Messina in data 10.05.1999 (doc. 1).

Ha inoltre conseguito n. 24 crediti formativi universitari in data 23.02.2018 (percorso formativo docenti – D.M. 616/2017) nei settori formativi antropo-psicopedagogici e nelle metodologie e tecnologie didattiche (Didattica speciale, Psicologia dell'apprendimento, Teoria e metodi di progettazione e valutazione didattica) previsti quali



titolo di abilitazione per l'accesso ai concorsi nella Pubblica Istruzione dal D. Lgs. N. 59/2017 (doc. 2); ha inoltre conseguito ulteriori titoli come in atti: "Pekit Expert" conseguito in data 18.02.2020; "Master in turismo religioso e sociale", conseguito in data 26.01.2001 (doc. 3 – pag 4 e segg).

La ricorrente, secondo le disposizioni regolamentari di cui all'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, ha presentato in data 04.08.2020 istanza telematica per l'inserimento, in forza del titolo abilitante, nelle graduatorie provinciali per le supplenze, nonché nelle graduatorie di istituto della provincia di Messina, valide per gli aa.ss. 2020/2022 (doc. 3).

In violazione al diritto di cui ai titoli risulta, in atto, essere stata inserita in:

- Il fascia per la classe di concorso A012 (discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) con punteggio 41,5, posizione 139 (doc.4 - pag 99);
- Il fascia per la classe di concorso A022 (Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado) con punteggio 35,5, posizione 186 (doc. 5- pag 10).

L'Ufficio scolastico ha negato il diritto della ricorrente all'inserimento in I fascia, pronunciandosi con un diniego categorico (doc.6).

Si osserva come in ragione di ciò, ad oggi, il mancato inserimento nella I fascia delle graduatorie ha precluso ogni proposta di contratto per le classi di concorso indicate anche per supplenze brevi e saltuarie, giusta la sfavorevole posizione.

DIRITTO

Valore abilitante all'insegnamento del titolo di laurea e dei crediti formativi.

La ricorrente risulta titolare di abilitazione all'insegnamento per effetto del possesso del diploma di laurea e del conseguimento di n. 24 crediti formativi, con conseguente diritto dunque all'inserimento nella I Fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nella II Fascia delle graduatorie di istituto.

In tal senso concorrono le inequivocabili disposizioni normative di riferimento.

L'art. 1 co. 110 della legge n. 107/2015 di riforma del sistema nazionale dell'istruzione e della formazione, con delega per il riordino delle relative disposizioni, innovando in materia, prescrive: *"A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento"*.

Il successivo D.lgs. n. 59/2017, emanato conformemente alla delega al governo di cui agli artt. 180 e 181 della predetta legge, così dispone: *"Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale oppure titolo equipollente [...]; b) 24 crediti formativi universitari acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche"*.

Una lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle norme richiamate,



come chiarito da ferma giurisprudenza intervenuta in merito, porta a concludere che l'acquisizione di entrambi i titoli, appunto il conseguimento della laurea magistrale e dei 24 crediti formativi, perfezioni il requisito dell'abilitazione ai fini dell'insegnamento e dell'accesso dei docenti alle procedure di concorso¹.

La legislazione delegata ha così riformulato i requisiti dell'abilitazione all'insegnamento, elidendo la pre-condizione del conseguimento dell'abilitazione secondo la normativa risalente (in ipotesi TFA, PAS e SSIS), ed attribuendo una specifica funzione abilitante al conseguimento di 24 Cfu negli specifici settori disciplinari. Valutazione, peraltro, coerente e ponderata al fine, trattandosi di crediti acquisiti in esito ad un articolato percorso di formazione, diretto all'acquisizione ed alla verifica delle necessarie competenze ed esperienze professionali proprie dell'insegnamento.

Come annotato dalla giurisprudenza richiamata, il tenore della novella legislativa permette, in termini univoci, di qualificare detti crediti formativi, quali validi *"titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo"*, secondo i postulati di cui all'art. 5 del Regolamento di cui al D.M. n. 13 1/2007, e di ascriverli tra i *"titoli di abilitazione e/o idoneità"* come previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017. Norma che, in tal senso appunto, nell'enumerare i titoli di abilitativi introduce un esplicito riferimento anche alle *"altre abilitazioni"*².

Il quadro normativo così delineato sancisce dunque il valore abilitante all'insegnamento dei detti titoli. In forza di detta espressa idoneità, consegue dunque il diritto all'inserimento nella I fascia delle graduatorie provinciali di supplenza e di istituto, come presupposto delle disposizioni in esame.

Illegittimità della Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.7.2020 e D.M. 858 del 21.07.2020.

In ragione di quanto sopra deve ritenersi illegittimo il diniego dell'amministrazione al riconoscimento di detti titoli come abilitanti ai fini dell'accesso alla I fascia delle GPS ed alla II fascia delle graduatorie di istituto in forza delle disposizioni di cui all'ordinanza ministeriale n. 60 del 10.7.2020 (doc. 7) ed il correlato decreto dipartimentale n. 858/2020³(doc. 8).

Disposizioni che introducono criteri di inserimento in graduatoria in aperta contraddizione all'assetto normativo sopra richiamato.

¹ In tal senso Tribunale di Messina, tra le altre ordinanza del 02.12.2019; del 28.09.2021; Tribunale di Cassino sentenza n. 452/2019 del 22.05.2019; Tribunale di Salerno sent. n. 107/2020 del 21.01.2020.

² Art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017: *... hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto... gli aspiranti...che sono in possesso...di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti... ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione: ... 6) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate, o altre abilitazioni;*

³ Cfr DM 858/2020 (Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione delle istanze).



Si osserva come in ordine alle graduatorie provinciali di supplenza, per i posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il decreto distingue due fasce, assegnando alla prima i soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione ed alla seconda i soggetti in possesso congiunto del titolo di laurea e dei crediti formativi⁴.

Quanto alle graduatorie di istituto, in termini consequenziali, distingue tre fasce collocando, in particolare nella seconda gli aspiranti presenti in GPS di prima fascia e nella terza gli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia⁵.

Il discrimine operato dall'ordinanza vale a negare apertamente il titolo abilitante del possesso congiunto della laurea e dei Cfu, a dispetto delle norme precitate, così precludendo l'accesso alla prima fascia (riservata al uno "specifico titolo di abilitazione") e assumendo il possesso dei crediti formativi solo come criterio di risulta per la collocazione in seconda fascia. Parimenti in ordine ai criteri per l'inserimento nelle graduatorie di istituto, che seguono correlativamente le assegnazioni delle fasce delle GPS.

Il diniego del titolo abilitante espresso dai provvedimenti in esame, si traduce in un'irragionevole disparità di trattamento tra docenti, pregiudicando l'accesso al pubblico impiego, in violazione peraltro ai dettami di cui agli artt. 3 e 97 della Carta costituzionale. Principi che diversamente orientano la lettura della norma nei termini sopra detti, come da stabile giurisprudenza.

E' un dato testuale ed inequivoco che il legislatore delegato del 2017 abbia qualificato il diploma di laurea unitamente al conseguimento di 24 Cfu, quale titolo abilitante per l'accesso ai prossimi concorsi per il reclutamento dei docenti.

Pur a fronte dell'abilitazione ai previsti concorsi nazionali, l'Amministrazione riserva l'inserimento in prima fascia delle GPS esclusivamente agli abilitati secondo il sistema previgente, negandolo invece agli altri aspiranti, pur abilitati al concorso secondo l'ultima normativa. Criterio, intanto, discriminatorio rispetto a docenti con eguale titolo di

4 OM 60/2021 - Articolo 3 (Graduatorie Provinciali per le Supplenze)

6. *Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:*

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:

5 OM 60/2021 - Articolo 11 (Graduatorie di istituto)

1. *Ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite:*

a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374;

b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4;

c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti.

2. *L'inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia è disposta, per tutti gli aspiranti che ne abbiano titolo, in relazione alle istituzioni scolastiche indicate nel relativo modello di scelta delle sedi di cui al comma 1, lettere b) e c). Le graduatorie di istituto di prima fascia corrispondono alle graduatorie di prima fascia vigenti.*



accesso ai concorsi e dunque abilitati all'insegnamento; ma in ogni caso illogico e contraddittorio, negando inspiegabilmente l'inserimento in prima fascia per difetto di abilitazione all'insegnamento, pur, invero, al contempo affermata e riconosciuta ai docenti dalla legge ai fini del concorso.

L'ordinanza risulta così viziata per violazione di legge ed eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà dell'atto e disparità di trattamento.

Ricorrono dunque i postulati anche per la sua disapplicazione ai fini del riconoscimento del diritto in domanda, giusta la prerogativa riconosciuta al Giudice ordinario per lesione di diritti soggettivi, quale quello della ricorrente all'inserimento in graduatoria, a fronte di atto amministrativo pregiudiziale. Parimenti il richiamato decreto dipartimentale di contenuto simmetrico (art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001; artt. 4-5, L. n. 2248 del 1865, all. E).

Violazione delle Direttive comunitarie.

La lettura costituzionalmente orientata è peraltro sostanzialmente necessitata dalla normativa sovranazionale che, in tema, non contempla titoli abilitativi ai fini dell'insegnamento. Si in tal senso rimanda alle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 e con il D.Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1998, secondo cui l'accesso alla professione non può essere subordinato alle c.d. procedure abilitanti, in nulla riferibili alla nozione di "qualifica professionale", quale chiaro presupposto a tal fine, come richiamato dalla Direttiva 2005/36/CE.

L'abilitazione all'insegnamento che trae dal conseguimento di Tfa, Pas e SSSI non rappresenta dunque, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente e non potrà dunque assurgere ad elemento di discriminazione pregiudizievole⁶.

Concorrono pertanto al riconoscimento del diritto nei termini sopra esposti, ed alla disapplicazione del provvedimento ministeriale, anche le richiamate disposizioni del diritto comunitario.

Tutto ciò premesso parte ricorrente, come sopra rappresentata, domiciliata e

⁶ Sul punto un consolidato orientamento della giurisprudenza di merito. Tra le altre Tribunale di Cassino sentenza n. 452/2019 del 22/05/2019: *"Come si è detto, le procedure di abilitazione sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento e non titoli che consentono lo svolgimento della professione di docente e l'accesso ai concorsi, in quanto ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, che costituisce la "qualifica professionale" ai sensi delle citate direttive comunitarie. Ciò sembra confermato dalla norma di cui all'art. 1, comma 416 della legge 244/2007 con la quale sono stati istituiti i Tfa, per la quale "...l'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili ...". In altri termini, affermare che una procedura consente soltanto di programmare gli accessi significa dire che l'accesso non è consentito dalla procedura di abilitazione, ma dal titolo sottostante. Tale procedura, invero, non rientra tra le definizioni dell'Unione Europea utili ai fini dello svolgimento della professione di docente (vedi in questo senso Trib. Roma sent. n. 2823/2019). Ne è ulteriore conferma la circostanza che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, alla luce del riferito quadro normativo eurounitario, la sostanziale irrilevanza della cd. "abilitazione all'insegnamento". Infatti, detta norma stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione"*



difesa, ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di Messina attesa, peraltro, la domanda della ricorrente all'inserimento in graduatoria per l'impiego presso sedi (doc.3) presenti entro la circoscrizione dell'Ufficio,

RICORRE

perché l'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Messina, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, Voglia:

1. Dichiarare che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento per aver conseguito il diploma di laurea e 24 crediti formativi universitari, valido per l'inserimento nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle GI del personale docente ed educativo, anche previa disapplicazione dell'ordinanza n. 60 del 10.07.2020 e del D.M. n. 858 del 21.07.2020, e di ogni connesso provvedimento consequenziale ed emanando, per le ragioni sopra esposte e quante altre da ravvisarsi.

2. Ordinare alle amministrazioni resistenti l'inserimento della dott.ssa Alessandra Rizzo nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della provincia di Messina valide per il biennio 2020/2022, per la classe di concorso A012 per la scuola secondaria di II grado e nella I fascia per la classe di concorso A022 per la scuola secondaria di I grado e conseguentemente nella II fascia nelle Graduatorie di Istituto della provincia di Messina per il medesimo biennio, secondo posizione di punteggio, come per legge.

3. Condannare l'amministrazione resistente alle spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, come per legge.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti sopra richiamati

- 1 - Certificato di laurea
- 2 - Certificazione 24 ctu
- 3 - Istanza inserimento GPS-GI-04_08_2020
- 4 - Graduatoria provinciale-scuola sec. II grado II fascia
- 5 - Graduatoria provinciale-scuola sec. I grado II fascia
- 6 - Comunicazione Ufficio Scolastico Provinciale
- 7 - Ordinanza ministeriale 60 10.07.2020
- 8 - Decreto Dipartimentale 858 21.07.2020

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile e che l'importo è pari ad € 259,00.

Messina, 30 dicembre 2021

Avv. Pietro Longo



ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto difensore atteso che

in ragione dell'elevatissimo numero degli aspiranti in graduatoria con diritto di precedenza e dunque controinteressati nel giudizio, dei quali non si è ottenuta indicazione circa le generalità e i recapiti anagrafici, la notifica nei modi ordinari si rileva estremamente complessa ed oggettivamente impraticabile, oltre che gravemente defaticatoria e onerosa; parimenti ostativa si pone la notifica per pubblici proclami già inidonea allo scopo giusta la pubblicazione per estratto, oltre che onerosa e comunque non esitabile la complessa procedura, nei ridotti termini di rito;

ritenuto che la notifica con pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito istituzionale delle amministrazioni resistenti assolve adeguatamente allo scopo della piena conoscibilità dell'atto ai fini della necessità del contraddittorio, secondo peraltro orientamento adottato stabilmente nei giudizi di merito al fine, tutto ciò premesso fa

ISTANZA

perché l'Ill.mo Tribunale di Messina in funzione del Giudice Unico del Lavoro Voglia autorizzare la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza ai controinteressati docenti inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali di Messina e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, mediante la pubblicazione nei siti istituzionali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio Scolastico Provinciale di Messina.

Messina, 30 dicembre 2021

Avv. Pietro Longo

